

Accordo di collaborazione

TRA

Il Dipartimento di Scienze Umane e Sociali dell'Università del Salento, rappresentato dal suo Direttore, prof. Mariano Longo, con sede in Lecce, Piazzetta Tancredi – C.F. 80008870752, P. IVA 00646640755, di seguito indicato come «DiSUS»

E

L'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, rappresentato dal Direttore Generale, dott. Giuseppe Pierro, con sede in Palermo, via G. Fattori n. 60, C.F. 800185250588, di seguito indicato come «USR Sicilia»

Premesso:

- che il DiSUS e l'USR Sicilia intendono instaurare un quadro di collaborazione che preveda lo scambio di conoscenze e la realizzazione di interventi mirati per la creazione di competenze, servizi e progetti di eccellenza in ambito scolastico e di ricerca;
- che all'interno del DiSUS opera l'Osservatorio MODICT sulla Cultura Digitale, diretto dal prof. Marco Mancarella, impegnato nello sviluppo delle competenze di Informatica Giuridica, anche in ambito scolastico, ai fini di una piena realizzazione della "cultura digitale" del cittadino, come prescritto dall'art. 8 del Codice dell'Amministrazione Digitale – CAD (D.Lgs. 82/2005);
- che l'USR Sicilia è impegnato in attività di formazione, supporto e aggiornamento del corpo scolastico regionale, anche su tematiche di Informatica Giuridica;

Considerato:

- che il DiSUS, per il tramite del citato Osservatorio MODICT e in ragione della propria missione istituzionale, intende proporsi come co-attore delle politiche di sviluppo di una "cultura digitale" in ambito scolastico, contribuendo con la sua azione alla soluzione delle problematiche che emergono dalle profonde trasformazioni in atto nella società;
- che il medesimo DiSUS detiene interesse specifico all'implementazione di attività di trasferimento dei prodotti della ricerca nel contesto scolastico, nonché allo svolgimento di attività di supporto strumentale agli Istituti scolastici, come quella oggetto del presente Accordo di collaborazione, ai fini di un effettivo trasferimento di conoscenza dall'ambito accademico a quello scolastico;
- che, nel caso specifico, in quanto interesse comune, le parti ritengono strategico collaborare, nel rispetto delle reciproche autonomie e funzioni anche in sinergia con altri attori del territorio;
- che pertanto l'USR Sicilia, nell'ambito dei suoi fini istituzionali e attesa l'infungibilità e specificità tecnica dell'attività di cui in narrativa, non rientrando in una particolare qualifica professionale ma trasversale a più saperi, ritiene di potersi avvalere delle specifiche competenze di cui dispone il DiSUS e trasferire nell'Osservatorio MODICT, anche in ragione del ruolo istituzionale rivestito, per la realizzazione di azioni di trasferimento di know-how e supporto alle Amministrazioni scolastiche;

Tenuto conto:

- che l'art. 15 della Legge 241/90 prevede la sottoscrizione di accordi, anche di tipo contrattuale, tra pubbliche amministrazioni;
- l'art. 7, comma 4, del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36 del 2023), prevede espressamente che la cooperazione tra stazioni appaltanti o enti concedenti volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune non rientra nell'ambito di applicazione del Codice quando concorrono tutte le seguenti condizioni: a) interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse; b) garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni; c) determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l'accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti; d) le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione;
- l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha stabilito che le amministrazioni universitarie rientrino tra i soggetti a cui sia consentita la sottoscrizione di accordi ex art. 15 Legge n.241/1990 per il perseguimento di attività di interesse comune tra i soggetti stipulanti (cfr. Delibera del Consiglio ANAC n. 5 del 08.01.2015);
- l'art. 15, comma 2-bis della L. n. 241/1990 prevede che “a fare data dal 30 giugno 2014 gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata, pena la nullità degli stessi”;
- che a tal fine ed a seguito delle intese intercorse, le parti sono addivenute alla formulazione del presente schema di Accordo di collaborazione;

SI CONVIENE

Art. 1

Premesse

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo di collaborazione.

Art. 2

Oggetto ed esecuzione

L'oggetto del presente Accordo di collaborazione consiste nella realizzazione congiunta delle seguenti azioni volte a formare e supportare le amministrazioni scolastiche della Regione Sicilia in tema di Amministrazione digitale, nel perseguimento di una reale “cultura digitale” del personale di settore:

1. predisposizione a cura del DiSUS–MODICT di una specifica e settoriale *newsletter* periodica in tema di Informatica Giuridica nel contesto scolastico (con focus: Amministrazione digitale e riflessi privacy della stessa), sull'esempio di quella già periodicamente realizzata dal team di ricerca coordinato dal prof. M. Mancarella in UniSalento e rivolta, in via generale, alle Pubbliche Amministrazioni (si veda <https://www.unisalento.it/newsadp>), da veicolarsi in tutte le scuole della regione a cura dell'USR Sicilia;

2. attivazione di un Gruppo di Lavoro congiunto a cura dei Responsabili di cui al successivo art. 5, aperto anche alla partecipazione di esperti di settore proposti dal DISUS – MODICT, volto alla progressiva *compliance* nel tempo degli Istituti scolastici e tenuto conto degli obblighi dettati dal Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005) e dalle sue Linee Guida attuative (art. 71), con attivazione di una prima attività di lavoro volta alla stesura di un format di Manuale di conservazione dei documenti informatici degli Istituti, ad oggi obbligatorio ma non presente nei contesti scolastici;
3. sviluppare nel tempo progetti ed attività di ricerca e sperimentazione, servizi e formazione, anche con la partecipazione congiunta a programmi di finanziamento regionali, nazionali, comunitari ed internazionali, per finalità anche ulteriori rispetto a quelle sopra indicate;
4. valutare l'eventuale fabbisogno formativo dell'USR Sicilia sulla base della disponibilità dei docenti universitari del DiSUS;
5. realizzazione di pubblicazioni scientifiche congiunte, frutto delle attività di cui al presente Accordo.

Il presente accordo non vincola le parti, che rimangono libere di poter avviare proposte e progettualità in modo autonomo con altri soggetti, per tutte le azioni e settori sopra indicati.

Art. 3

Costi

L'Accordo non prevede il sostenimento di costi da parte del DiSUS e dell'USR Sicilia. Gli esperti coinvolti nel citato Gruppo di lavoro parteciperanno a titolo gratuito.

Art. 4

Durata

L'Accordo decorre dalla sottoscrizione e ha durata di n. 36 (trentasei) mesi. Eventuali proroghe dovranno essere concordate tra le parti e formalizzate per iscritto entro due mesi dalla scadenza.

Art. 5

Responsabili di attuazione dell'Accordo

Per l'attuazione di quanto previsto nel presente Accordo, il DiSUS indica quale referente il prof. Marco Mancarella.

Per l'USR Sicilia le attività saranno coordinate e supervisionate dal dott. Bernardo Moschella e dal dott. Angelo Anania, dell'Ufficio di Diretta Collaborazione del Direttore Generale.

Art. 6

Impegni e responsabilità

In ossequio al principio di leale collaborazione, le Parti si impegnano, in conformità ai propri ordinamenti, al fine di dare piena attuazione al presente Accordo. Le parti si danno atto che ogni eventuale modifica a quanto previsto dovrà essere concordata dalle Parti in forma scritta. Le Parti collaboreranno affinché le attività programmate si svolgano con continuità per il periodo concordato e si impegnano a dare immediata comunicazione, l'una all'altra, delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività.

Le Parti hanno l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui vengano in possesso, di



non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli derivanti dal presente Accordo di cooperazione. Le Parti si impegnano a far sì che, nel trattare dati, informazioni, e conoscenze dell'altra Parte, di cui vengano eventualmente in possesso nello svolgimento del presente Accordo, siano adottate le necessarie e idonee misure di sicurezza e impiegate modalità di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno. Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno essere copiate o riprodotte in tutto o in parte dalle Parti, se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo. Le Parti si impegnano altresì a trattare eventuali dati personali e particolari conformemente alla normativa nazionale ed europea in materia di protezione dei dati personali (per tale intendendosi il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GDPR), il D.Lgs. n. 196/2003 - come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 entrato in vigore il 19 settembre 2018 - nonché qualsiasi altra normativa sulla protezione dei dati personali applicabile in Italia, ivi compresi i provvedimenti del Garante). Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle norme di sicurezza.

Art. 7

Oneri Fiscali

Il presente Accordo è soggetto a imposta di bollo e registrazione solo in caso d'uso, ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. 131 del 26 aprile 1986, a cura e a spese della parte richiedente.

Art. 8

Recesso e Risoluzione

Le Parti, per gravi e comprovati motivi, potranno recedere dal presente Accordo con un preavviso scritto di almeno trenta giorni. Qualora sopravvengano mutamenti normativi che, incidendo sull'oggetto del presente Accordo o sull'attività o il funzionamento del DiSUS o dell'USR Sicilia, rendano non più di interesse, a giudizio di entrambe le Parti, la prosecuzione del rapporto in essere, l'Accordo potrà essere risolto anticipatamente.

Art. 9

Titolarità dei prodotti

I prodotti scaturenti dalla collaborazione oggetto del presente Accordo sono da intendersi di proprietà congiunta tra le Parti. In caso di pubblicazione sussiste l'obbligo di citare che essi sono scaturiti nell'ambito della presente attività di collaborazione.

Art. 10

Controversie

Qualsiasi controversia derivante dal presente Accordo sarà definita in via bonaria mediante un collegio arbitrale composto da tre membri di cui due nominati rispettivamente dalle parti e il terzo, con funzioni di presidente, nominato in accordo fra le parti o dal Tribunale di Lecce. Per le controversie di cui non sia stata possibile la composizione amichevole o sia risultato infruttuoso il ricorso all'arbitrato, il foro competente è quello di Lecce.

Art. 11
Norme applicabili

Il presente atto risulta regolato dagli articoli sopra descritti, dalle vigenti norme in materia di accordi tra pubbliche amministrazioni e di contabilità pubblica, nonché, dai principi generali del Codice Civile. Il presente atto è sottoscritto in via telematica, con firma digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della Legge n. 241/1990.

Lecce, lì _____

Palermo, lì _____

Per l'Università del Salento-DiSUS
Il Direttore
prof. Mariano Longo

Per l'USR Sicilia
Il Direttore Generale
dott. Giuseppe Pierro